Castiglione delle Stiviere

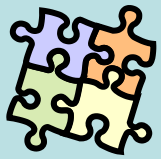

Protezione e promozione dei minori e delle famiglie: operatori scolastici tra interventi sociali e giudiziari

La tutela della famiglia e dei minorenni

Costituzione Italiana

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare

Art. 30

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Dalla famiglia o nella famiglia?

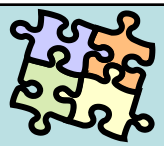

Art. 1 L. 184/83

1. Il minore ha diritto *di crescere ed* essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. *Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.*

Art. 1 L. 184/83

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ***sostengono, con idonei interventi,*** *nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,* ***i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.*** *Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.*

Art. 1 L. 184/83

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento

Amministrativo

Giudiziario

Autorità giudiziaria

Organi
Magistratura minorile
Magistratura ordinaria

Attività
risoluzione di controversie
applicazione di sanzioni
imposizione di prescrizioni
assunzione di provvedimenti che comprimono i diritti soggettivi

Finalità
garantire il rispetto e l'applicazione della norma

Principi
regole del giusto processo:
contraddittorio
diritto di difesa
equidistanza del giudice dalle parti

Pubblica Amministrazione

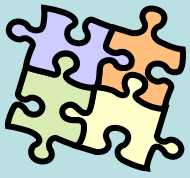

Organi
Ministero del welfare
Servizi Sociali, enti locali, ATS, ASST,

Attività
prevenzione
rilevazione dei bisogni
programmazione ed erogazione di servizi

Finalità
Rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona

Principi
consenso informato
segreto professionale
riservatezza dei dati sensibili
imparzialità

obiettivo
garantire il rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine secondo i principi della protezione, della promozione e della partecipazione (Convenzione ONU New-York 1989)

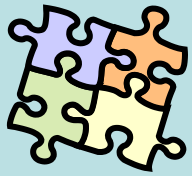

Art. 403 c.c. Intervento della pubblica autorità a favore di minori

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Gli interventi di protezione

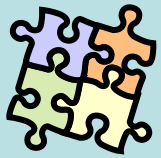

Tribunale per i minorenni:

- Interventi limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale
- Affidamento familiare
- Adozione

Tribunale Ordinario:

- Separazioni, divorzi (provvedimenti sulla prole)
- Filiazione fuori dal matrimonio

Attivazione dell'autorità giudiziaria minorile

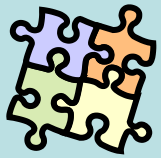

SEGNALAZIONE

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

RICORSO del Pubblico ministero

RICORSO (parti private)

TRIBUNALE PER I MINORENNI

SEGNALAZIONE

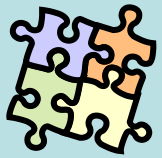

Vanno obbligatoriamente segnalate, da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, le situazioni in cui:

- si venga a conoscenza della situazione di **abbandono** di un minorenne, ai fini della eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità (art. 9, c.1, legge 4 maggio 1983 n 184 e succ. modif., Diritto del minore ad una famiglia)

Obbligo di segnalazione

Art. 9 "L. 184/83 Diritto del minore ad una famiglia"

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di **abbandono** di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.

…omissis…

Obbligo di segnalazione, responsabilità penale

Art. 70 "L. 184/83 Diritto del minore ad una famiglia"

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 1219.

I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 258 a euro 2.582.

Obbligo di segnalazione, responsabilità penale

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

SEGNALAZIONE

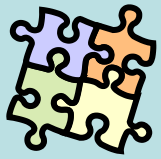

Quando:
si viene a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio per un minore e non siano sufficienti interventi sociali o sanitari e quindi occorra un provvedimento giudiziario che incida sulla responsabilità genitoriale (artt. 330, 333, 336 cod.civ.)

Provvedimenti T.M.

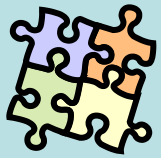

- Limitazione della responsabilità genitoriale, con attivazione di interventi a domicilio, incarichi ai servizi sociali e/o specialistici, prescrizioni ai genitori …
- Affido del minore al sevizio sociale con delega ad assumere decisioni
- Decadenza dalla responsabilità genitoriale
- Allontanamento del minore
- Dichiarazione di adottabilità

DENUNCIA

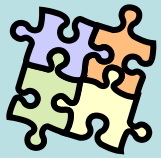

Si configura come la trasmissione di una "notitia criminis"

- ✓ informazioni
- ✓ apprese nell'esercizio o a causa del proprio servizio
- ✓ possibile commissione di un reato procedibile d'ufficio

Responsabilità Penale

Art. 362 c.p. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Responsabilità Penale

Art. 361 c.p. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Responsabilità Penale

Art. 365 c.p. Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361 è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Denuncia

Art. 332 c.p.p. Contenuto della denuncia

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Collaborazione scuola-servizi

In ipotesi di reato

Se l'insegnante raccoglie direttamente la notizia del reato, egli è tenuto alla denuncia in forza del principio di legalità. Può essere utile che l'insegnante sia accompagnato in questa azione – che dovrà compiere personalmente nella misura in cui è lui ad aver raccolto la prova di un possibile reato – non solo dal dirigente scolastico, ma anche eventualmente con una consulenza della Procura ordinaria/minorile e/o dai servizi sociali e sociosanitari.
Non si richiede il consenso informato dei genitori per operare la denuncia all'autorità giudiziaria di un reato di cui sia vittima il minore.

Collaborazione scuola-servizi

CONSULENZA IN ANONIMATO

Se gli insegnanti intercettano delle situazioni di disagio, possono chiedere consulenza ai servizi sociali e/o sociosanitari del territorio e avviare con loro un percorso di confronto e approfondimento dei segnali raccolti. In questo caso non si deve rivelare il nome del minore di cui si sta esponendo la situazione.

Collaborazione scuola-servizi

ORIENTAMENTO al SERVIZIO

Spesso – dopo la consulenza in anonimato - scuola e servizi concordano una strategia di azione della scuola che mira a coinvolgere la famiglia (per esempio sostenendola nel rivolgersi direttamente ai servizi).

In questi casi i genitori devono essere coinvolti dalla scuola, quindi saranno pienamente informati delle preoccupazioni che la scuola ha rispetto al figlio.

Anche su suggerimento della scuola saranno i genitori quindi a richiedere eventualmente il coinvolgimento dei servizi esponendo loro la situazione che riguarda la loro famiglia.

Collaborazione scuola-servizi

SEGNALAZIONE al SERVIZIO non in forma anonima

A volte la famiglia, pur adeguatamente e ripetutamente sollecitata, si rifiuta di collaborare al progetto proposto dalla scuola (per esempio non presentandosi a colloqui o incontri organizzati).
In questo caso alla scuola non resterà che segnalare la situazione specifica ai servizi, dandone notizia ai genitori.

Collaborazione scuola-servizi

SEGNALAZIONE AL SERVIZIO non in forma anonima

In altre situazioni (magari anche grazie anche alla consulenza in anonimato) se gli insegnanti ritengono di essere in presenza di una situazione di pregiudizio per il minore, sono legittimati a far conoscere direttamente la situazione ai servizi senza il consenso informato dei genitori (ciò anche per evitare che la richiesta del consenso possa aggravare il rischio in cui il minore si trova, ad esempio perché il pregiudizio è causato da membri della famiglia).
In questa ipotesi, sul principio della tutela della privacy, prevale il principio di beneficità e il preminente interesse del minore.

Trasmissione di informazioni

Tutti i dati personali possono essere raccolti e trattati da parte degli enti pubblici solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Ciò vale anche per i cosiddetti dati "sensibili".

trasmissione di informazioni

I dati che la scuola gestisce possono essere comunicati anche ad altre amministrazioni (decreto del Ministero della Pubblica istruzione n. 305/2006 dispone che tali dati possono essere trasmessi agli enti locali, per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e quindi per tutta l'attività dei servizi sociali, in quanto siano indispensabili all'erogazione del servizio in questione).
I dati possono anche essere comunicati ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio, nonché per le misure a favore dell'integrazione delle persone con disabilità (l. 104/1992).

trasmissione di informazioni

La normativa sulla privacy non ostacola la comunicazione di informazioni tra scuola e servizi.
Tuttavia i dati oggetto di tali comunicazioni devono essere acquisiti e gestiti (aggiornati, registrati, confrontati, e anche distrutti quando non più pertinenti) in modo rigoroso e controllato e devono essere sempre chiare e legittime le finalità per le quali tali informazioni vengono condivise.

trasmissione di informazioni

Tra le finalità che consentono lo scambio tra scuola e servizi di informazioni sensibili, senza il previo consenso dell'avente diritto, non rientrano pertanto generiche richieste di collaborazione, non collegate alle specifiche prestazioni che l'ente locale deve erogare indicate nel Decreto citato del 2006.

Al di fuori dei casi di cui sopra, per condividere con soggetti esterni i dati sensibili di cui viene a conoscenza, la scuola deve ottenere il consenso di chi ha la rappresentanza del minore.

Se la collaborazione richiesta ai servizi non richiede la messa in comune di dati sensibili relativi a singoli alunni, lo scambio di informazioni "generiche" tra le diverse istituzioni non è illegittimo.

Trasmissione di informazioni

E tra il servizio sociale e la scuola?

Segreto professionale